UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN)

Informativa sull'istruzione parentale aspetti normativi ed operativi

Istruzione parentale

Nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education.

Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. Questo può avvenire anche in luoghi diversi dall'abitazione, con persone "scelte" dalla famiglia e anche in gruppi di ragazzi.

Le principali norme di riferimento di tale istituto sono:

- Costituzione Italiana: artt. 30-33-34;
- D.lgs 497/1994, artt. 111 e seguenti;
- O.M. 90/2001 art. 4,6,8;
- D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;
- D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005;
- C.M. 35 del 26-03-2010;
- C.M. 27 del 5/4/2011;
- C.M. 110 del 29-12-2011; e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);
- D. Lgs 13 aprile 2017 n. 62 art. 23;
- O.M. n. 52 del 3 marzo 2021.

Obbligo d'istruzione

L'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione che, come è noto dall'ex art. 1 comma 622, L. 27-12- 2006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che:

L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.....omissis… L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni ....omissis.... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre all'anno scolastico 2007/2008.

L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 ("Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della L. 53/2003") prevede che: "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli".

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 62/2017,

in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
Pertanto, coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza un'apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica o economica" per provvedervi (art. 1 c. 4 D. Lgs. 76/2005).
Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Alla luce di tali norme, si ritiene opportune precisare che:

1. la responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci);
2. la scelta della istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata alla autorità competente da parte di entrambi i genitori;
3. come previsto dall'art. 1 comma 4 D.Lgs 76/2005 e dall'art. 23 del D. Lgs. 62/2017, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione alla competente autorità;
4. alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, provvedono:
    - il Sindaco del Comune ove ha la residenza il giovane soggetto al predetto dovere;
    - il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale è iscritto ovvero abbia fatto richiesta di iscrizione lo studente tenuto ad assolvere al predetto dovere (art. 5 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 76/2005);
5. risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola territorialmente competente per l'iscrizione;
6. dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo;
7. i genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli.

Esame di Idoneità per i candidati privatisti

<u>Requisiti di ammissione all'Esame di Idoneità</u>

Ammissione scuola primaria - L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Ammissione scuola secondaria - L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

Termini per la presentazione della domanda per l'Esame di idoneità

La richiesta per sostenere gli esami di idoneità presso una scuola statale o paritaria in qualità di candidati esterni va inoltrata entro il 30 aprile alla segreteria della scuola che esaminerà il candidato, fornendo anche la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Composizione della commissione per l'Esame di Idoneità

Commissione scuola primaria - La commissione per l'esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria o alla classe prima della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico.

Commissione scuola secondaria - La commissione per l'esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda e alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

Prove d'Esame di Idoneità

Le prove dell'esame di idoneità si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove dell'esame di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

Scuola primaria - l'esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria o alla classe prima della scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

Scuola secondaria - L'esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda e alla classe terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria (Inglese), nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.
La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Pubblicazione dei risultati

L'esito dell'Esame di Idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo per i candidati privatisti

Requisiti di ammissione all'Esame di Stato

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e valutazione. Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico l'esame e le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti:

- i candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di

primo grado; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;

- i candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 25 marzo dell'anno scolastico di riferimento;
- i candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

Il DM n.741/2017 fornisce, inoltre, alcune precisazioni:

- i candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie NON POSSONO sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola (art. 3, comma 4);
- l'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'Esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5 (art. 3, comma 6).

Modalità di iscrizione all'Esame di Stato

I candidati privatisti avranno diritto a sostenere l'Esame di Stato del primo ciclo previa domanda di iscrizione per essi formulata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta. La predetta richiesta deve essere corredata da:

- dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno;
- elementi essenziali del suo curricolo scolastico;
- dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo;
- progetto didattico-educativo svolto dall'alunno.

Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda:

- copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010;
- il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Termini per la presentazione della domanda per l'Esame di Stato

Le richieste per sostenere l'Esame di Stato presso una scuola statale o paritaria in qualità di candidati esterni va inoltrata entro il 25 marzo (Esame di Stato) alla segreteria della scuola che esaminerà il candidato, fornendo anche la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Prove INVALSI

Per essere ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono[1] partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

- I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'Esame di Stato, presentano domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 25 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile;
- sarà cura dell'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunicare all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'Esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

[1] Requisito non valido per l'anno scolastico 2020 / 2021 ai sensi dell'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021

Aspetti operativi e modulistica

Di seguito uno schema riepilogativo riferito alle procedure da attivare e alla modulistica da presentare.

AZIONI	TEMPI	MODULISTICA
Comunicazione di avvalersi dell'istruzione parentale	Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gennaio - febbraio)	MODULO A - Comunicazione d'istruzione parentale (in fase di iscrizioni)
Richiesta Esame di Idoneità candidato esterno	Entro il 30 aprile di ogni anno	MODULO B - Domanda di Esame di Idoneità (allegare il progetto didattico-educativo)
Richiesta Esame di Stato Conclusivo del primo Ciclo d'Istruzione in qualità di candidato esterno	Entro il 25 marzo di ogni anno	MODULO B - Domanda di Esame di Stato conclusivo del I ciclo (allegare il progetto didattico-educativo)

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino*

***firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.**